

Gruppo Enel

Consultazione on line. Osservazioni sul documento base: "Energia eolica e fotovoltaica, il ruolo degli enti locali: problematiche connesse alle operazioni poste in essere"

Audizione presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 23 febbraio 2011

Quesito n. 1 (paragrafi nn. 2 e 3)

“Al fine di offrire indicazioni pratiche, l’Autorità auspica che vengano segnalate delle buone prassi con riguardo alle procedure da seguire per l’individuazione del concessionario del suolo pubblico, nonché alle modalità di determinazione del relativo canone, con specifico riferimento alle operazioni volte alla realizzazione di impianti per la produzione di FER.”

- In relazione al fatto che l’ente locale conceda il suolo pubblico per la realizzazione di un impianto FER si sottolinea che, nel rispetto dei principi di trasparenza, è necessario l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata, in tali casi, alla concessione del terreno.

In relazione alle compensazioni ambientali, i Comuni possono ricevere misure di compensazione ambientale qualora le stesse siano state approvate dalla Regione, possibilmente in sede di conferenza di servizi (cfr. DM 10 settembre 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

- Tali misure possono avere natura economica solo in casi eccezionali. Al fine di semplificare il processo, qualora in sede regionale venisse certificata la necessità di misure compensative, sarebbe forse più semplice e trasparente, dal punto di vista procedimentale, dare ai Comuni la possibilità di ricevere le compensazioni in denaro con “vincolo di destinazione” lasciando poi a questi ultimi la realizzazione delle opere e la gestione dei relativi contratti anche nella fase successiva al completamento delle opere. L’alternativa che sia l’operatore stesso a realizzare l’opera di compensazione appare meno efficiente dal punto di vista procedurale. E’ comunque necessario, per evitare speculazioni sul mercato e danni alla concorrenza tra operatori con il conseguente lievitare di costi per i consumatori o degli oneri incentivati, che venga stabilito un tetto massimo di spesa per le opere di compensazione.

Quesito n. 2 (paragrafo n. 4)

“L’Autorità auspica che vengano inviati contributi atti a chiarire le attuali modalità di intervento nel mercato delle FER da parte degli enti locali e le motivazioni adducibili per superare i profili di criticità indicati, con particolare riguardo alla legittimazione

dell'ente a competere con i privati nel mercato delle FER e all'eventuale utilizzo dello strumento societario.”

- In relazione a tale quesito, come evidenziato anche nel documento, si ritiene che gli enti pubblici in quanto tali non dovrebbero svolgere attività diverse da quelle istituzionali loro affidate. Tali principi sono, peraltro, stabiliti in modo chiaro nella normativa recente che vieta lo svolgimento di attività commerciali (quale è la produzione per la vendita a terzi di energia elettrica) da parte di società di enti pubblici locali.

Quesito n. 3 (paragrafo n. 5)

“L’Autorità auspica che vengano inviati contributi atti ad evidenziare il fondamento giuridico – economico della qualificazione delle operazioni poste in essere dalle stazioni appaltanti in termini di concessione di costruzione e gestione e/o di appalto misto, nonché le modalità di determinazione dei corrispettivi riconosciuti ai privati, secondo stime che tengano conto dei costi effettivamente sostenuti dagli stessi, da un lato, e del risparmio energetico e del valore degli incentivi a favore degli enti titolari degli impianti, dall’altro.”

Quesito n. 4 (paragrafo n. 5.1)

“L’Autorità auspica che vengano segnalate iniziative concrete realizzate mediante lo strumento del finanziamento tramite terzi (eventualmente con la partecipazione ESCO), evidenziando, tra l’altro, i sistemi di selezione degli operatori economici ed i contenuti degli accordi contrattuali volti al finanziamento delle operazioni di riqualificazione energetica.”

Quesito n. 5 (paragrafo n. 5.2)

“L’Autorità auspica che vengano segnalate le principali ragioni tecnico-economiche sottese all’utilizzo del leasing immobiliare da un lato e mobiliare dall’altro per gli impianti fotovoltaici. In particolare si auspica che venga illustrato, per i casi di leasing mobiliare, come si concilia la qualificazione del contratto, determinata sulla base della sola fornitura dei pannelli, con l’imprescindibile presenza dei lavori di installazione, in assenza dei quali l’impianto fotovoltaico non può essere realizzato.”

In linea generale, il Gruppo Enel non utilizza lo strumento della locazione finanziaria. In particolare, il Gruppo Enel è interessato esclusivamente a trattative consistenti nella realizzazione, nella proprietà e nella gestione dell’impianto. I pannelli rappresentano, comunque, la parte prevalente dell’opera ed i lavori di installazione, che in genere non consistono nella realizzazione di opere edili ma nel posizionamento di un assemblaggio amovibile, non permettono sul piano civilistico di modificare la natura dei pannelli da bene mobile ad immobile, come comprovato anche dalla disciplina penalistica relativa al furto delle installazioni. Tale qualificazione ovviamente prescinde dalle valutazioni di natura fiscale in generale e catastale nello specifico.